

UNIEMENS
ISTRUZIONI INPS PER VALORIZZARE IL NUOVO CODICE ALFANUMERICO UNICO
DEL CCNL APPLICATO

L'art. 16-quater del d.l. 16/7/2020 n. 76 ^[*] - (c.d. decreto Semplificazioni - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020 n. 120 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2020) - ha istituito il codice alfanumerico unico per l'indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tale disposizione prevede che, nelle comunicazioni obbligatorie al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e nelle denunce retributive mensili all'INPS, il dato relativo al contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato al lavoratore venga indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio nazionale di cui all'art. 17 della legge n. 936/1986; al fine di darle attuazione l'INPS, con la circolare 12/11/2020 n. 170 (i cui contenuti riguardano i datori di lavoro con matricola DM che utilizzano un CCNL del settore privato), ha:

- fatto presente che l'informazione sul CCNL applicato al lavoratore subordinato era trasmessa, secondo le istruzioni vigenti alla data del 12 novembre scorso, «nell'ambito del flusso di denuncia Uniemens, nella sezione <PosContributiva>, valorizzando l'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>. Tale informazione era resa mediante un codice numerico, assegnato dall'INPS e definito in un apposito elenco, pubblicato sul sito internet dell'Istituto. Tale codifica non si estendeva alla totalità dei CCNL oggi vigenti (circa 900) e depositati al CNEL.»;
- disposto il passaggio su Uniemens al codice alfanumerico unico del CNEL, e fornito le relative e sotto riportate indicazioni operative per la sua valorizzazione. Tale passaggio prevede un periodo di transizione in cui sarà consentito utilizzare anche il codice INPS, per dare modo ai datori di lavoro, ai consulenti/intermediari e ai loro applicativi di adeguarsi al nuovo codice.

Utilizzo del codice CNEL in Uniemens

«A partire dalla competenza **dicembre 2021**, nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, sarà possibile valorizzare, per l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai lavoratori del settore privato, il codice alfanumerico dei CCNL vigenti attribuito dal CNEL. Ciò consente la trasmissione dell'informazione relativa a ciascuno degli

^[*] **Art. 16-quater del d.l. n. 76/2020**

Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

oltre 900 contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e depositati nel menzionato Archivio nazionale.

Nei flussi Uniemens con competenza a decorrere da tale mensilità potrà quindi essere esposto nel campo <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> il valore attribuito dal CNEL a ciascun contratto, a seguito del relativo deposito nell'Archivio nazionale. Le modalità di deposito dei CCNL sono reperibili sul sito del CNEL, nella sezione "Archivio Contratti", cui si rinvia.

Sul sito dell'Istituto, al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private", è presente l'elenco dei CCNL vigenti e valorizzabili su Uniemens e il relativo codice alfanumerico unico del CNEL.

Si evidenzia che il codice attribuito dal CNEL si compone di quattro caratteri alfanumerici. Si è, quindi, adeguato il tracciato Uniemens, in modo da consentire, altresì, la retrocompatibilità dei flussi Uniemens aventi competenza anteriore al mese di competenza sopra indicato, contenenti la diversa codifica INPS, e poter correttamente recepire eventuali flussi di variazione.

Pertanto, si introduce a partire dal flusso UniEmens di competenza **dicembre 2021** un nuovo elemento, <TipoCodiceContratto>, nella sezione <DenunciaIndividuale>, che informa sulla corretta interpretazione del contenuto dell'elemento <CodiceContratto>.

Tale nuovo elemento è compilabile nel seguente modo:

- è omissivo o valorizzato con il valore "01" per indicare che il <CodiceContratto> segue la codifica INPS;
- assume il valore "02" per indicare che la codifica presente in <CodiceContratto> è quella del CNEL.

In questa seconda ipotesi, per far fronte alle situazioni in cui non viene applicato nessuno dei CCNL valorizzabili (ad esempio, CCNL non depositato nell'Archivio nazionale oppure codificato dal CNEL ma non ancora recepito in Uniemens) ovvero non venga applicato alcun CCNL (ad esempio, lavoratori autonomi dichiarati in <PosContributiva>) è previsto un codice residuale "CDIV".»

Periodo transitorio

«Al fine di consentire una graduale transizione verso la nuova modalità di valorizzazione del dato relativo al CCNL, si prevede una fase di durata bimestrale in cui l'invio del dato potrà essere effettuato o con il nuovo codice alfanumerico unico del CNEL o con il codice INPS. Tale fase riguarda le competenze di dicembre 2021 e di gennaio 2022.

A regime, dalla competenza di **febbraio 2022**, la trasmissione del dato avverrà esclusivamente mediante il codice alfanumerico unico del CNEL.

Tale periodo transitorio è finalizzato a garantire il graduale passaggio alla gestione della nuova codifica da parte delle aziende.

Con successiva comunicazione si provvederà a fornire istruzioni per i settori non disciplinati dalla presente circolare.»